

Codice A1703B

D.D. 14 ottobre 2022, n. 824

L.R. 1/2019. Spesa per la fornitura di campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse - CIG Z2B37C01F0. Procedura di acquisto mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL. Determinazione a contrarre e di affidamento ...



ATTO DD 824/A1703B/2022

DEL 14/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. 1/2019. Spesa per la fornitura di campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse - CIG Z2B37C01F0. Procedura di acquisto mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL. Determinazione a contrarre e di affidamento alla Società Lanzoni s.r.l.. Impegno di euro 18.300,00 sul capitolo di spesa 142574/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti attività:

- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati terreni;

valutato che la necessità di supportare gli agricoltori e gli operatori dell'assistenza tecnica nelle scelte decisionali in termini di applicazione delle tecniche di produzione e difesa integrata e biologica attraverso sistemi di monitoraggio agrometeorologico è un dato acquisito a livello tecnico, ed è divenuto un obbligo normativo;

vista in particolare la Direttiva Europea 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi (agrofarmaci) del 21 ottobre 2009 (recepita a livello nazionale con il D.lgs. n. 150 del 14/08/2012) all'art. 14 prevede che le Regioni debbano provvedere, tra l'altro, al monitoraggio, all'elaborazione dei dati climatici, alla diffusione delle informazioni e all'allestimento dei servizi di previsione e di allerta (anche con supporti modellistici);

considerato che a livello europeo, la Direttiva 128/2009 CE del 21 ottobre 2009 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;

valutato che tra gli strumenti previsti per raggiungere gli obiettivi che la Direttiva si prefigge vi è quello dell'applicazione della difesa integrata in agricoltura (Art. 14);

visto che a livello nazionale tale Direttiva è stata recepita con l'emanazione del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150. La Direttiva 2009/128/CE all'art. 6 ha previsto l'elaborazione e l'adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e all'art. 18 le disposizioni generali per l'applicazione della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari;

considerato che il Piano d'Azione Nazionale approvato con D.M. 22/01/2014 ha definito gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e che all'art A.7 "Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari" stabilisce che a livello nazionale, occorre predisporre e mettere a disposizione di tutte le aziende agricole le informazioni ed i supporti necessari per applicare i prodotti fitosanitari nella minore quantità possibile ed in modo razionale, secondo i principi generali stabiliti nell'Allegato III della Direttiva 2009/128/CE, utilizzando gli strumenti previsti all'articolo 14, comma 2 della direttiva stessa;

valutato che il PAN all'articolo A.7.2.2 – stabilisce che le Regioni e le Province autonome devono mettere in atto le azioni per l'applicazione della difesa integrata assicurando servizi per la diffusione delle informazioni necessarie per l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari;

considerato che, per ottemperare a tale scopo istituzionale la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ha avviato il Progetto a regia regionale sulla Misura 1 - Operazione 1.2.1 del PSR 2014-2022 denominato SERIA "Servizi operativi e divulgativi innovativi per l'applicazione delle tecniche di produzione agricola integrata e biologica" avente la finalità di garantire una serie di servizi operativi tecnico-scientifici a supporto delle produzioni integrate e biologiche, e di fornire strumenti di supporto alle decisioni basati su un approccio multidisciplinare anche nel campo della difesa fitosanitaria;

considerato che nel corso dell'ultimo decennio, i supporti operativi messi a disposizione dalla scienza agrometeorologica hanno subito un notevole sviluppo sia in termini scientifici sia in termini di strumenti operativi fruibili dalle diverse figure che, a vario titolo, sono coinvolte nella pianificazione e programmazione in campo agroambientale, così come nella gestione delle coltivazioni.

atteso che il settore agricolo ha la necessità di avere a disposizione dettagliate informazioni in termini di relazioni numeriche quantificabili relative al rapporto tra condizioni climatiche e fisiologia degli esseri viventi, in modo da avere elementi in grado di spiegare i meccanismi di sviluppo di un essere vivente in rapporto alle variabili che li determinano;

visto che in campo fitosanitario la conoscenza delle relazioni esistenti tra la dinamica dei fattori climatici ed il comportamento biologico e fenologico degli organismi costituenti il complesso biotico agrario costituisce un elemento di grande importanza per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione delle colture;

atteso che con il progetto SERIA sono stati allestiti servizi di supporto alle decisioni basati sull'adozione uso di modelli di simulazione di tipo fitopatologico ed entomologico allo scopo di rispondere alle richieste provenienti direttamente dal mondo agricolo ed in particolare sono stati allestiti servizi di simulazione dello sviluppo di patologie fungine come il Brusone del riso, la ticchiolatura del melo, la peronospora e l'oidio della vite;

considerato che per il funzionamento corretto di questi supporti modellistici e per la loro validazione e valutazione sono necessarie anche informazioni meteorologiche e biologiche di campo;

visto in particolare che per patologie come il brusone del riso e la ticchiolatura del melo sono necessarie informazioni di campo basate sulla cattura delle spore emesse da questi funghi, operazione che richiede particolari tipi di strumentazioni definiti campionatori volumetrici o captaspore;

considerato inoltre che a partire dal 2017 è stata realizzata un'attività dedicata all'applicazione e validazione di strumenti a supporto alle decisioni per la protezione del riso in Piemonte che ha portato alla produzione di bollettini previsionali per l'ottimizzazione della gestione fitosanitaria del riso nei riguardi delle infezioni da *Pyricularia oryzae* agente del Brusone del riso in Piemonte;

dato atto che per la prosecuzione del servizio si rende necessario, provvedere all'acquisto di strumentazione per il monitoraggio aeromicologico per svolgere correttamente i rilievi di campo in sostituzione di preesistente strumentazione divenuta obsoleta;

visto che il sistema predisposto si presenta, quindi, come un supporto conoscitivo ed operativo di grande utilità pratica in quanto può potenzialmente raggiungere tutte le aziende agricole ed il personale tecnico operante in agricoltura ed è quindi in grado di rispondere alle esigenze del comparto legato all'assistenza tecnica in agricoltura secondo quanto previsto dalle normative vigenti;

preso atto che le specifiche della strumentazione necessaria sono riportate nella "Lista di Fornitura" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Rilevato di non poter utilizzare il mercato elettronico della PA in quanto la strumentazione

necessaria avente le particolari caratteristiche tecniche richieste ha come unico produttore sul territorio nazionale la società Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 che non risulta presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 82 del 09 Aprile 2019 “Accordo con SCR-Piemonte s.p.a. per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (Sintel-NECA)“.

L'amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ha inteso utilizzare la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel per l'affidamento della “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse” .

Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il quale, in riferimento all'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Visto l'art. 1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, lettera a), prevede la possibilità di “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

L'Amministrazione regionale, considerata la necessità di effettuare attività di monitoraggio aeromicologico di campo mediante campionatore volumetrico e tenuto conto dell'importo e della particolarità dei beni da acquisire, ha ritenuto pertanto di consultare l'operatore economico Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374, individuato in seguito ad un'indagine di mercato svolta su Internet come unico produttore italiano della strumentazione necessaria ed avente le caratteristiche per il suddetto monitoraggio.

Preso atto che, i campionatori volumetrici di cui si richiede la fornitura presentano la caratteristica di consentire una cattura di spore fungine accurata ed hanno un funzionamento autonomo e continuo in quanto alimentati con pannello fotovoltaico

Mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL è stata indetta la T.D. (trattativa diretta) n. 159430979 con la quale è stato invitato l'operatore economico Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 qualificato per la Regione Piemonte a negoziare l'offerta per la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse”, fissando la spesa presunta di euro € 15.000,00 IVA esclusa, allegando sulla piattaforma telematica SINTEL la seguente documentazione di gara:

- Lettera di Invito (Allegato A);
- Condizioni di Contratto (Allegato B);
- Lista di Fornitura – (Allegato C);
- Dettaglio Economico (Allegato D);
- DGUE (Allegato E);
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi_Finanziari (Allegato F);
- Patto Integrità della Regione Piemonte (Allegato G);
- Bozza Contratto (Allegato H).

Scaduti i termini per la trattativa diretta, l'operatore economico Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374, ha presentato un'offerta pari ad euro 15.000,00 IVA esclusa per la "Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse".

Dato atto che l'offerta economica presentata dall'operatore economico Lanzoni s.r.l.:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici nella Lista di Fornitura allegato alla trattativa diretta;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la fornitura è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica di euro 15.000,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 per la "Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse" al termine della trattativa diretta n. 15943079 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL;

- aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i., alla società Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 la "Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse" per una spesa di euro 15.000,00 IVA esclusa;

- stabilire che ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. N. 81/2008 e integrato dal D.Lgs n. 106/2009 non vi sono rischi di natura interferenziale tali da richiedere la stesura e l'inserimento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);

- prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti la presente fornitura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

- individuare per la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e ai sensi dell'art 31, comma 5 del D.lgs 50/2016 e Punto 10.1 della Linea guida n. 3 dell'ANAC l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP avvalendosi del supporto tecnico del Funzionario Dott. Federico Spanna in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni di Contratto, nella Lettera di Invito e nella Lista di Fornitura allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

- approvare lo schema di contratto (Allegato H) contenente i dati della richiesta di offerta

predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

- procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse”;

- stabilire che il contratto per la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse”; si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula completo di tutte le firme digitali sarà inoltrato al Committente all'indirizzo PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 24 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.

Vista la Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.

Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Vista la comunicazione prot. n. 11269/A17000 del 05/05/2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza altresì il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno sulle risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022.

Stabilito che la spesa di euro 18.300,00 IVA inclusa per la fornitura di campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Ritenuto di impegnare euro 18.300,00 (di cui euro 3.300,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore dell'operatore economico Lanzoni s.r.l. (cod. soggetto 377431) via Michelino, 93/B - 40127 Bologna - P. IVA e C.F. 00615700374 - per la fornitura di campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse.
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 18.300,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 18.300,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 in favore dell'operatore economico Lanzoni s.r.l. sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla "Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse", il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z2B37C01F0.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- vista la DGR n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";
- vista la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione

Piemonte";

- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) di individuare la Società Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 per la “Fornitura di Campionatori volumetrici VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse” aventi le particolari caratteristiche tecniche dettagliate nei documenti di gara;

2) approvare l'offerta economica di euro 15.000,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 per la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse” al termine della trattativa diretta n. 159430979 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL;

3) di aver rispettato le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) affidare, mediante la procedura di trattativa diretta ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i, alla società Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 per la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse” per una spesa di euro 15.000,00 IVA esclusa;

5) di stabilire che ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. N. 81/2008 e integrato dal D.Lgs n. 106/2009 non vi sono rischi di natura interferenziale tali da richiedere la stesura e l'inserimento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);

6) di prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti la presente fornitura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

7) di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 per la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse”;

8) di individuare per la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e ai sensi dell'art 31, comma 5 del D.lgs 50/2016 e Punto 10.1 della Linea guida n. 3 dell'ANAC l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP avvalendosi del supporto tecnico del Funzionario Dott. Federico Spanna in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

9) allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara contenenti gli elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura:

- Lettera di Invito (Allegato A);
- Condizioni di Contratto (Allegato B);
- Lista di Fornitura – Caratteristiche tecniche Kit (Allegato C);
- Dettaglio Economico (Allegato D);

10) di approvare lo schema di contratto (Allegato H) contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

11) di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 per la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse”;

12) stabilire che il contratto per la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse” si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula completo di tutte le firme digitali sarà inoltrato al Committente all'indirizzo PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

13) di impegnare euro 18.300,00 (di cui euro 3.300,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore dell'operatore economico Lanzoni s.r.l. (cod. soggetto 377431) via Michelino, 93/B - 40127 Bologna - P. IVA e C.F. 00615700374 - per la fornitura di campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 18.300,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

14) di stabilire che la liquidazione di euro 18.300,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 in favore dell'operatore economico Lanzoni s.r.l. sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito

istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell’art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i..

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: Lanzoni s.r.l. – via Michelino, 93/B - 40127 Bologna - P. IVA e C.F. 00615700374
- Importo: euro 18.300,00 IVA inclusa
- Dirigente Responsabile: Dr. ssa Luisa Ricci
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art 1 com. 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge120/2020 e s.m.i. mediante l’utilizzo della piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. H_Bozza_Contratto_VPPS_2020.pdf
2. D_Dettaglio_Economico_VPPS_2020.pdf
3. C_Lista_di_fornitura_VPPS_2020.pdf
4. B_Condizioni_di_contratto_VPPS_2020.pdf
5. A_Lettera_Invito_VPPS_2020.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Contratto per la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse - CIG Z2B37C01F0**CPV prevalente 38434000-6 Analizzatori**

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici dr.ssa Luisa Ricci nata [REDACTED] domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Settore stesso – sito in Torino – di seguito denominata “Il Committente”;

E

Società Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374, in persona del Rappresentante Legale *pro-tempore*, Dr. xxxxxxx nato a xxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”;

si conviene e si stipula quanto segue:**ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E CONSEGNA**

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la “Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse” come di seguito dettagliata:

n.progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura
1	CAMPIONATORE in alluminio anodizzato con Batteria NiMH 3700 mA-12 V Caricabatterie 15 V-4A	Unità	Lanzoni	VPPS2020	4
2	TREPPIEDE in alluminio, chiudibile a ombrello Dimensioni chiuso diametro cm. 14 altezza cm. 106 aperto diametro cm. 80 altezza cm. 106-182	Unità	Lanzoni	VPPS2010-03	4
3	PANNELLO SOLARE Dimensioni mm. 430x350x60 Peso Kg. 2,5 Potenza di picco 20 Watt. Batteria NiMH 7000 mA-12V Caricabatterie 15 V-4A	Unità	Lanzoni	VPPS2010-04	4

L'affidamento della fornitura è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l'Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso la sede del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Via Livorno, 60 - c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO) e dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi la data di sottoscrizione del documento di stipula controfirmato dal fornitore ed inviato al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici all'indirizzo PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it).

Le consegne potranno essere effettuate dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30 e il venerdì dalla 9:00 alle 12:30 previa contatti e accordi telefonici con il tecnico di riferimento dott. Federico Spanna.

Il ritiro del materiale da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici non solleva il l'affidamento da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura oggetto del presente contratto, pari ad euro _____ (_____/____) ogni onere fiscale incluso, sarà liquidato dopo la consegna della fornitura e seguito del collaudo tecnico effettuato dai tecnici del Settore Fitosanitario comprovante la reale corrispondenza con i prodotti richiesti, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato elettronico.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione del corrispettivo stesso.

Restano a carico dell'Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Sono a carico dell'Affidatario:

- a. le spese di imballo, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico dell'Affidatario l'imposta di bollo e di registro del contratto, eventualmente dovute, e sono da intendersi incluse nel prezzo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI FORNITI

L'Affidatario dichiara che il materiale fornito è rigorosamente conforme a quanto indicato all'ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E CONSEGNA del presente Contratto.

L'Affidatario, inoltre, dichiara che il materiale fornito è conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio.

I prodotti forniti sono confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e consegna.

ART. 5 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI - QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Affidatario dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del materiale.

L'effettiva verifica sulla qualità, quantità, scadenza e corrispondenza del bene consegnato con l'offerta accettata dal punto ordinante verrà effettuato dal personale incaricato della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna, da considerarsi “termine per l'accertamento della conformità della merce”. Decorso tale termine senza che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici abbia sollevato eccezioni, il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione dell'Affidatario a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico dell'Affidatario.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'Affidatario, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale “mancata consegna” e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 8 delle presenti Condizioni di contratto.

ART. 6– TERMINI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'Affidatario dovrà emettere fattura al termine della consegna del materiale. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo alla fornitura n. **Z2B37C01F0**;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Trattativa Diretta SINTEL;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura;
- l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;

- la dicitura “scissione del pagamento” ai sensi del nuovo meccanismo denominato “Split Payment” (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)”;
- il dettaglio del costo di ogni singola voce.

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico sul Sistema nazionale d’Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l’Affidatario possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva dell’Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l’emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d’ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell’Affidatario, l’Amministrazione regionale trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall’ art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L’Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 7 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all’art. 5 delle presenti Condizioni di contratto, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all’art. 6 delle presenti Condizioni di contratto sarà considerata “mancata consegna”.

Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni di contratto senza che l’Affidatario abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà ad applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo

contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dall'Affidatario per iscritto tramite PEC. L'Affidatario dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico del Fornitore, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante Pec all'Affidatario la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante Pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a. per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;
- b. per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c. per cessione del contratto o subappalto da parte dell'Affidatario che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d. qualora l'Affidatario non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e. l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull’Affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l’Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’Affidatario, ai sensi dell’art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante Pec al Fornitore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo dell’Affidatario.

ART. 9 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all’Affidatario sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’Affidatario inadempiente.

L’affidamento a terzi viene comunicato all’Affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo Affidatario e degli importi contrattuali relativi.

All’Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti dell’Affidatario inadempiente. Nel caso di minor spesa nulla compete all’Affidatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 10- RISERVATEZZA

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.

L’Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario medesimo a gare e appalti.

ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall’Affidatario alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”;
- i dati personali riferiti all’Affidatario verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il ”Servizio di valutazione dell’efficacia di diversi formulati applicati per il controllo di *Scaphoideus titanus* in Piemonte per il 2022”; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e smi, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all’Affidatario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell’ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità

di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

- i dati riferiti all’Affidatario resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti Affidatario sono conservati, per il periodo 20 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all’Affidatario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- in relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l’Affidatario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

ART. 12– OBBLIGHI IN CAPO ALL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell’Affidatario consente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell’informativa, come sopra richiamata.
- Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell’oggetto del Contratto, ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l’Affidatario si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte

del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall’Affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. L’Affidatario si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;

- Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà l’Affidatario ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 13 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA’ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
 - Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
 - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell’Appaltatore comporta la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

L’Affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le

comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento l'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 15 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 16 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, anche per le scritture private non registrate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Il Committente

Il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

Dr.ssa Luisa Ricci

(Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e 23 D.lgs. n. 82/2005 e smi)

L'Affidatario

(Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e 23 D.lgs. n. 82/2005 e smi)

Dettaglio Economico*Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse - CIG Z2B37C01F0

n.progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Codice articolo del produttore in caso l'offerente sia un rivenditore	Confezionamento offerto	Numero confezioni offerte	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo a confezione (IVA esclusa)	Importo Totale Offerto (numero confezioni moltiplicato prezzo a confezione)	Importo offerto al netto del miglioramento del prezzo per esonero presentazione garanzia definitiva ex art 103, c 11 del Codice Contratti
1	CAMPIONATORE in alluminio anodizzato con Batteria NIMH 3700 mA-12 V Caricabatterie 15 V-4A	Unità	4									
2	TREPPIEDE in alluminio, chiudibile a ombrello Dimensioni chiuso diametro cm. 14 altezza cm. 106 aperto diametro cm. 80 altezza cm. 106-182	Unità	4									
3	PANNELLO SOLARE Dimensioni mm. 430x350x60 Peso Kg. 2,5 Potenza di picco 20 Watt. Batteria NIMH 7000 mA-12V Caricabatterie 15 V-4A	Unità	4									
	Eventuali Spese di trasporto											
										TOTALE OFFERTA OFE		€ -

VPPS 2020

ALLEGATO C

Lista di Fornitura "Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse - CIG Z2B37C01F0		
---	--	--

n.progr.	Descrizione Articolo	Unità di misura	Marca	Codice Articolo del Fornitore	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura
1	CAMPIONATORE in alluminio anodizzato con Batteria NiMH 3700 mA-12 V Caricabatterie 15 V-4A	Unità	Lanzoni	VPPS2020	4
2	TREPPIEDE in alluminio, chiudibile a ombrello Dimensioni chiuso diametro cm. 14 altezza cm. 106 aperto diametro cm. 80 altezza cm. 106-182	Unità	Lanzoni	VPPS2010-03	4
3	PANNELLO SOLARE Dimensioni mm. 430x350x60 Peso Kg. 2,5 Potenza di picco 20 Watt. Batteria NiMH 7000 mA-12V Caricabatterie 15 V-4A	Unità	Lanzoni	VPPS2010-04	4

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Procedura di acquisizione diretta, mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL per la:

**“Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse - CIG Z2B37C01F0
CPV prevalente 38434000-6 Analizzatori**

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle presenti Condizioni di contratto, la fornitura è dettagliatamente indicata nella Lista di Fornitura e per quanto non espressamente disposto dai succitati documenti, ci si deve rifare alle prescrizioni indicate nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e norme emanate in deroga.

Indice

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI;

ART. 3 - GARANZIE

ART. 4 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

ART. 5 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 8 - PENALI E PROCEDURE

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

ART. 11 - RISERVATEZZA

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR
2016/679

ART. 13 - OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

ART. 14 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA'
DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 16 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE.

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante, Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL. **Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL". Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.**

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine delle ore 19:00 del giorno 22/09/2022.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

- Il Responsabile della presente procedura di gara è la Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- è designata quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Dr.ssa Luisa Ricci;
- è referente per la parte tecnica per la fornitura in oggetto il dott. Federico Spanna Tel 011-432.4770; e-mail: federico.spanna@regione.piemonte.it;
- è referente per la parte amministrativa per la fornitura in oggetto la Rag.ra. Giovanna Cressano e-mail giovanna.cressano@regione.piemonte.it.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura espletata **mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i.**, utilizzando la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL è la **"Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse - CIG Z2B37C01F0**

La Fornitura è dettagliatamente indicata nella "Lista di fornitura" ed il materiale dovrà essere rigorosamente conforme a quanto indicato dalla stazione appaltante.

L'importo totale presunto è di € 15.000,00 IVA esclusa.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

La fornitura dovrà essere espletata secondo le dettagliate indicazioni stabilite nelle presenti "Condizioni Particolari di Contratto" e conformemente a quanto indicato nella "Lista di fornitura".

I prodotti offerti:

- a devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- b devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;
- c qualora nella descrizione del prodotto richiesto dalla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici sia menzionato un confezionamento, questo è da intendersi non vincolante con le seguenti prescrizioni a pena di esclusione:

Si richiede di indicare eventuali costi di trasporto e di specificarli nel "Dettaglio economico".

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, anche per le scritture private non registrate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINI

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti. **L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.**

Questo Ente si riserva la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte della ditta partecipante qualora ritenga che l'offerta presentata non sia conveniente o idonea.

L'operatore economico dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante:

- il DGUE - Parte II – Informazioni sull'operatore economico Parte III - Motivi di esclusione Parte VI;
- Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Patto integrità contratti pubblici della Regione Piemonte;
- Scheda campionario VPPS 2020.

Mediante l'apposito menu a tendina in SINTEL, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione integralmente della documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Inoltre l'operatore economico nell'apposito campo "Dettaglio Economico" dovrà allegare, debitamente compilato e **firmato digitalmente dal legale rappresentante, il dettaglio economico redatto secondo lo schema fornito dalla stazione appaltante, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun prodotto offerto e gli eventuali sconti applicati. Si ricorda che l'operatore economico è esonerato dal presentare garanzia definitiva previo miglioramento del prezzo offerto.**

Il totale dell'intera fornitura indicato nell'offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive dei singoli articoli riportate nel dettaglio economico.

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

Il termine ultimo per l'inserimento sulla piattaforma SINTEL della documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, è fissato per il giorno 26/09/2022 alle h.19:00.

ART. 3- GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato l'oggetto e il valore limitato della fornitura, l'operatore invitato è esonerato dalla prestazione della garanzia di cui all'art. 103 del

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel documento denominato “Dettaglio Economico”.

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni di contratto.

Sono a carico del fornitore contraente

- a. le spese di imballo, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici indicate nel successivo art. 5 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell’esecuzione della fornitura, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore contraente dovrà provvedere alla consegna della fornitura nella sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici di Via Livorno, 60, c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO):

La consegna della fornitura oggetto della presente trattativa dovrà essere effettuata presso la sede del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Via Livorno, 60 - c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO) e dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di efficacia del contratto (da intendersi la data di sottoscrizione del documento di stipula controfirmato dal fornitore ed inviato al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici all’indirizzo PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it);

Le consegne potranno essere effettuate dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30 e il venerdì dalla 9:00 alle 12:30 previa contatti e accordi telefonici con il tecnico di riferimento dott. Federico Spanna.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che dovrà contenere:

1. il numero di CIG;
2. il numero di protocollo della lettera di invito caricata dalla stazione appaltante su SINTEL;
3. l’indicazione della Sede di consegna;
4. l’indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità;

Il ritiro del materiale da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici non solleva il fornitore da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del materiale.

L'effettiva verifica sulla qualità, quantità, scadenza e corrispondenza del bene consegnato con l'offerta accettata dal punto ordinante verrà effettuato dal personale incaricato della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce". Decorso tale termine senza che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici abbia sollevato eccezioni, il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del Fornitore.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 8 delle presenti Condizioni di contratto.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore dovrà emettere fattura al termine della consegna. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo alla fornitura (Codice Identificativo Gara);
- il numero di Trattativa Diretta SINTEL;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura;
- l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)";
- il dettaglio del costo di ogni singola voce.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Le fatture emesse dovranno essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a 30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e

Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall'art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 5 delle presenti Condizioni di contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 6 delle presenti Condizioni di contratto sarà considerata “mancata consegna”.

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6 delle presenti Condizioni di contratto senza che il Fornitore abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dal Fornitore contraente per iscritto tramite PEC. Il Fornitore dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico del Fornitore, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterrà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante Pec al Fornitore la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante Pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;
- b per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante Pec al Fornitore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore inadempiente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART 11- RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di valutazione dell'efficacia di diversi formulati applicati per il controllo di *Scaphoideus titanus* in Piemonte per il 2022"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 - ✓ dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 - ✓ istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 - ✓ soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - ✓ corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 - ✓ altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- in relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 13– OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle

persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

- Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;
- Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 14 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
 - Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
 - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di contratto l’operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione di tutte le prescrizioni sopra indicate e alle norme europee e nazionali citate nel lo stesso (**GDPR 2016/679 – D.Lgs. 50 del 2106 e ss.mm.ii. - Legge 120 del 2020**).

Invito a presentare l'offerta per la:

“Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse - CIG Z2B37C01F0

CPV prevalente 38434000-6 Analizzatori

Procedura di acquisizione diretta, mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i, attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel

si invita

l'operatore economico Lanzoni s.r.l. – Via Michelino, 93/B - 40127 BOLOGNA, P. IVA e C.F. 00615700374 a far pervenire la propria migliore offerta per la **“Fornitura Campionatore volumetrico VPPS 2020 per monitoraggio pollini e altre particelle biologiche aerodisperse – CIG Z2B37C01F0 .**

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Via Livorno, 60 - 10144 Torino (TO) Partita Iva 02843860012 - Codice fiscale 80087670016.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è la Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it;
- è designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la Dr.ssa Luisa Ricci;
- è referente per la parte tecnica per la fornitura in oggetto il dott. Federico Spanna Tel 011-432.4770; e-mail: federico.spanna@regione.piemonte.it;
- è referente per la parte amministrativa per la fornitura in oggetto la Rag.ra. Giovanna Cressano e-mail giovanna.cressano@regione.piemonte.it.

L'importo massimo presunto del servizio a base di gara è di euro € 15.000,00 IVA esclusa (di cui oneri per la sicurezza: € 0 secondo quanto specificato nella Determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art 80 del Codice che devono essere attestati nella dichiarazione sostitutiva DGUE allegata (il dichiarante deve compilare le Parti II, III, VI del DGUE allegato).

L'operatore economico risulta, in base a verifiche svolte su internet, l'unico rivenditore sul territorio italiano in grado di produrre e fornire l'articolo oggetto della presente richiesta.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato l'oggetto e il valore limitato della fornitura, l'operatore invitato è esonerato dalla prestazione della garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel documento denominato “Dettaglio Economico”.

L'offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

La consegna della fornitura oggetto della presente trattativa dovrà essere effettuata presso la sede del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Via Livorno, 60 - c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO) e dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di efficacia del contratto (da intendersi la data di sottoscrizione del documento di stipula controfirmato dal fornitore ed inviato al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici all'indirizzo PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it);

Le consegne potranno essere effettuate dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30 e il venerdì dalla 9:00 alle 12:30 previa contatti e accordi telefonici con il tecnico di riferimento dott. Federico Spanna.

La Fornitura è dettagliatamente indicata nella "Lista di fornitura" ed il materiale dovrà essere rigorosamente conforme a quanto indicato dalla stazione appaltante.

Il criterio di aggiudicazione è il **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora ritenga che l'offerta presentata non sia conveniente o idonea.

Si applicano le seguenti penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura.

DISCIPLINA DI GARA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SINTEL:

DISCIPLINA APPLICABILE

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La Stazione Appaltante, Regione Piemonte, Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet corrispondente www.ariaspa.it. L'operatore economico dovrà inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio **delle ore 19:00 del giorno 26/09/2022** la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, che costituirà l'offerta.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti prescrizioni, è disciplinata dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici per mezzo della funzione

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro il perentorio termine delle ore 19 :00 del giorno 22/09/2022.

Eventuali risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale “Comunicazioni procedura”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.

PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA: AVVERTENZE E INDICAZIONI GENERALI

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente l’offerta economica;**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell’offerta.

SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.

DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo [http:// www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Negli appositi campi presenti sulla piattaforma SINTEL il Concorrente dovrà allegare i seguenti documenti, debitamente compilati e **firmati digitalmente dal legale rappresentante**:

1. DGUE compilato nelle Parti II, III, VI;
2. Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi finanziari;
3. Patto di integrità;
4. Scheda campionario VPPS 2020.

Mediante l'apposito menu a tendina in SINTEL, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione integralmente della documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

La Stazione appaltante si riserva facoltà di richiedere evidenze documentali relative a quanto dichiarato e a verificarne direttamente la veridicità.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, a **pena di esclusione**, dovrà indicare la propria offerta economica, riferita al totale della fornitura.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

L'operatore economico nell'apposito campo "Dettaglio Economico" dovrà inoltre allegare, debitamente compilato e **firmato digitalmente dal legale rappresentante, il dettaglio economico redatto secondo lo schema fornito dalla stazione appaltante, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun prodotto offerto e gli eventuali sconti applicati. Si ricorda che l'operatore economico è esonerato dal presentare garanzia definitiva previo miglioramento del prezzo offerto.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a., se attive al momento dell'aggiudicazione e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura.

Le clausole contrattuali essenziali e le norme che regolano l'esecuzione della fornitura, comprese le penali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle contenute nella presente Lettera di invito, nelle Condizioni di Contratto e nella lista di fornitura oltre a quanto stabilito nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il corrispettivo per la fornitura sarà liquidato a seguito di presentazione di fatture in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando gli estremi della determina di impegno di spesa e del contratto sottoscritto dalle parti e corredata dalle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie codice IBAN, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC), nei casi previsti dalle leggi vigenti. In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D. Lgs.

192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico deve compilare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si obbliga a rispettare – nel caso di affidamento della fornitura – le seguenti condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Contratto:

1. l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia”) e s.m.i.;
2. l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza delle comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
5. l'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679. si informa l'Affidatario:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali comunicati al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all'acquisizione di servizi per una spesa inferiore alle soglie comunitarie saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici via Livorno, 60 10100 Torino;
- i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono: CSI-Piemonte comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it) e l'Affidatario;
- in relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati/autorizzati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo 20 anni come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
 - Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
 - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);
- Patto di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021).

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Luisa Ricci